

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI  
PREVIDENZIALI EX ART. 182 TER L.F. NELL'AMBITO DI UN  
CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 161-186 BIS L.F.  
presentata dalla Società "Aimeri Ambiente S.r.l.",  
con sede legale in Rozzano - 20089 (MI), Località Milanofiori,  
Strada N. 4, Palazzo Q6**

\* \* \*

All'INPS

Sede di Legnano

Via Pogdora, 2

20025 - Legnano (MI)

All'INAIL

Sede di Milano Mazzini

Via Giuseppe Mazzini, 7

20123 - Milano (MI)

Alla Società "EQUITALE SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A."

Agente della Riscossione per la Provincia di Milano

Via dell'Innovazione n. 1/b

20126 - MILANO (MI)

\* \* \*

La sottoscritta "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**" (di seguito indicata, per brevità, "**Aimeri**", oppure "**la Società**", "**la proponente**", "**la ricorrente**" o "**l'istante**"), con sede legale in Rozzano (MI), Località Milano fiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.250.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00991830084, numero R.E.A.: MI - 1752199 (indirizzo di posta elettronica certificata: [aimeriambiente@legalmail.it](mailto:aimeriambiente@legalmail.it)), in proprio e in qualità di società incorporante della società "PONTICELLI S.R.L." con sede legale in Rozzano (MI), Località Milanofiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00260080080, numero R.E.A.: MI - 1822929, incorporata dalla comparente con atto di fusione in data 18/12/2012, in persona dell'Amministratore Delegato e

rappresentante legale *pro tempore* munito degli occorrenti poteri, **Dott.ssa Alessandra De Andreis**, nata ad Albenga (SV) il 7 febbraio 1969, codice fiscale DNDLSN69B47A145V, assistita dal **Prof. Dott. Giulio Andreani** presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, in Milano (MI), Via della Posta n. 7 (Studio Legale Tributario DLA Piper, *telefono: 02/806181; telefax: 02/81618201; indirizzo di posta elettronica: [Giulio.Andreani@dlapiper.com](mailto:Giulio.Andreani@dlapiper.com); indirizzo di posta elettronica certificata: [giulio.andreani@pec.commercialisti.it](mailto:giulio.andreani@pec.commercialisti.it)),*

***premesse***

- che in data 27 luglio 2016 la comparente ha presentato al competente Tribunale di Milano ricorso ex art. 161, comma 6, L.F.
- che, con decreto in data 3 agosto 2016, depositato il successivo 4 agosto 2016, detto Tribunale ha accolto la richiesta oggetto di tale ricorso, concedendo alla scrivente termine di 60 giorni per la presentazione della proposta definitiva di concordato;
- che l'1 dicembre 2016 ha presentato al Tribunale di Milano domanda di concordato preventivo ex artt. 161 e 186 *bis* L.F.;
- che in data odierna la scrivente ha presentato al competente Tribunale, in sostituzione di quello presentato l'1 dicembre 2016, un nuovo piano di risanamento, modificando conseguentemente la domanda di concordato preventivo precedentemente presentata;

***formula***

la proposta di definizione del trattamento dei crediti previdenziali (nel prosieguo anche "transazione previdenziale") di seguito esposta, che annulla e sostituisce integralmente quella in data 1 dicembre 2016 precedentemente presentata (a valere anche con riguardo ai crediti previdenziali sorti, anteriormente al perfezionamento della fusione sopra indicata, nei confronti della società incorporata sopra specificata, per effetto del principio del subentro disposto dall'art. 2504 *bis* cod. civ. e dall'art. 172, comma 4, del TUIR), da attuare nell'ambito di una procedura di concordato preventivo ex artt. 161-186 *bis* L.F.,

***formula***

la nuova proposta di definizione del trattamento dei crediti previdenziali (nel proseguo anche "transazione previdenziale") di seguito esposta - a valere anche con riguardo ai crediti previdenziali sorti, anteriormente al perfezionamento della fusione sopra indicata, nei confronti della società incorporata sopra specificata,

per effetto del principio del subentro disposto dall'art. 2504 *bis* cod. civ. e dall'art. 172, comma 4, del TUIR -, da attuare nell'ambito di una procedura di concordato preventivo ex artt. 161-186 *bis* L.F.,  
di cui con la presente istanza

*chiede*

l'approvazione.

All'uopo

*espone*

quanto segue, ad integrazione delle informazioni e delle illustrazioni contenute negli atti allegati.

**Premessa**

**1) Informazioni sulla società**

Aimeri è una società a responsabilità limitata, costituita in data 1.8.1989 e con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6. La Società opera nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e ha per oggetto, tra le altre cose "l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti e/o concessioni di costruzione e gestione ego convenzioni per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi e la fornitura di beni, per conto di pubbliche amministrazioni dello Stato Italiano e degli Stati Membri della Comunità Economica Europea e di qualsiasi Stato del Mondo, nonché di persone ed enti privati e relativi principalmente all'attività di progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse".

Aimeri ha un capitale sociale di € 1.250.000,00, detenuto integralmente dalla Società "Biancamano S.p.A.", con sede legale in Rozzano (MI), Località Milanofiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.700.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01362020081, rilevante operatore italiano attivo nel mercato dei servizi di igiene urbana, con sedi operative diffuse su tutto il territorio nazionale, la cui attività aziendale ebbe inizio nel 1990.

Grazie alle gare d'appalto aggiudicatesi in tutto il territorio nazionale, Aimeri ha potuto mantenere anche nel corso degli ultimi anni livelli occupazionali significativi, che si attestano complessivamente in un totale di circa 1.380 addetti in diverse regioni italiane come rappresentato nella tabella n. 1, qui di seguito riportata.

Tabella n. 1

Dipendenti al 22 giugno 2016	
Regione / Sede	Totale complessivo
Sicilia	494
Piemonte	246
Liguria	179
Sardegna	138
Lombardia	93
Triveneto	84
Puglia	42
Friuli Venezia Giulia	33
SEDE DI MILANO	26
Lazio	24
Toscana	21
<b>Totale complessivo</b>	<b>1380</b>

Tale struttura occupazionale è caratterizzata da stabilità e dal limitato utilizzo di lavoratori cosiddetti “atipici”.

\* \* \*

Le principali attività svolte dalla ricorrente sono le seguenti:

- Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (RSU):
  - o raccolta RSU residuali;
  - o raccolta differenziata frazione umida;
  - o raccolte differenziate vetro, carta, cartone, imballaggi in plastica;
  - o raccolta rifiuti ingombranti;
  - o raccolta rifiuti urbani assimilati
- Servizi di spazzamento stradale manuale e meccanico;
- Servizi di igiene urbana, quali:
  - o lavaggio contenitori;
  - o lavaggio strade;
  - o gestione cestini portarifiuti;
  - o spurgo pozzetti e caditoie stradali;
  - o servizio di diserbo manuale e chimico;

- o pulizia banchine stradali;
- o rimozione e bonifica scarichi abusivi;
- o pulizia aree mercatali;
- o pulizia aree adibite a fiere o manifestazioni;
- o sgombero neve;
- o pulizia degli specchi acquei;
- Servizi accessori, quali:
  - o gestione manutenzione contenitori;
  - o gestione informatizzata servizi;
  - o campagne di informazione e sensibilizzazione;
  - o gestione di *call-center*;
  - o gestione piattaforme ecologiche.

## **2) Situazione patrimoniale della Società**

Si rappresenta qui di seguito la situazione patrimoniale della Società alla data del 4 agosto 2016.

Tabella n. 2

Attivo	Situazione contabile 04.08.2016
Disponibilità liquide	500.483
Clienti (--> Crediti commerciali)	94.881.688
Erario (--> Crediti tributari)	9.663.322
Rimanenze	-
Crediti diversi (--> Altre attività)	137.336.561
Ratei e risconti Attivi	198.738
Immobilizzazioni materiali	6.308.254
Immobilizzazioni immateriali	-
Partecipazioni	26.514
Titoli in portafoglio	131.919
Totale attivo	249.047.478

Passivo	Situazione contabile 04.08.2016
Debiti verso banche	132.075.938
Debiti verso fornitori	40.229.965
Debiti diversi	13.205.277
Ratei e risconti passivi	-
Debiti tributari	108.328.386
Fondi ammortamento Imm.ni Materiali	1.618.459
Fondi ammortamento Imm.ni Immateriali	-
Fondi per rischi ed oneri	37.570.911
Fondi rettificativi dell'attivo	2.978.789
Fondo T.F.R.	10.325.196
Totale passivo	346.332.920
Patrimonio netto	(97.285.441)
Totale passivo e patrimonio netto	249.047.478

### 3) Cause della crisi

Nel corso dell'esercizio 2012, Aimeri - al pari di altri operatori del settore - ha pesantemente risentito delle conseguenze negative della crisi finanziaria ed economica che ha colpito il Paese. Sebbene Aimeri operi in un settore sostanzialmente "anticiclico" - assimilabile a quello delle utilities e quindi meno influenzato dal ciclo economico rispetto ai settori c.d. "ciclici" (quali ad esempio i settori del retail, dell'edilizia e dei beni di lusso) - la crisi finanziaria ed economica ha inciso negativamente sulla Società, in quanto ha determinato, da un lato, (i) una

generalizzata riduzione degli affidamenti bancari e, dall'altro lato, *(ii)* un patologico e strutturale ritardo dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2012 e nella relazione sulla gestione ad esso allegata, la Società ha illustrato come nel corso del relativo esercizio sia stata costretta a fronteggiare tale patologico e strutturale ritardo nei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l'adozione di tutta una serie di iniziative, quali in primis la cessione pro soluto o pro solvendo dei propri crediti verso tali enti e la stipula di contratti di factoring e di leasing finanziario. L'esigenza di Aimeri di eliminare gli extra-costi di natura finanziaria derivanti dalle predette operazioni (di cessioni di crediti, factoring e leasing) è stata tuttavia in parte frustrata, tra le altre cose, dalla riluttanza del sistema creditizio a consentire l'anticipato smobilizzo dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, stante lo scarso merito creditizio riconosciuto a quest'ultime. Questa situazione ha determinato, già nel corso dell'esercizio 2012, uno stato di forte tensione finanziaria.

Il sensibile rallentamento del ciclo degli incassi (a causa del predetto ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni) ha cagionato, a fronte di un ciclo di pagamenti essenzialmente invariato, una crisi di liquidità che, *(i)* non solo ha determinato la necessità di posticipare - se del caso avvalendosi degli istituti all'uopo previsti dalla legge (quale, in primis, con riferimento al debito fiscale, l'istituto del ravvedimento operoso) - il pagamento dei debiti, *(ii)* ma ha anche determinato l'assoggettamento di Aimeri ad iniziative giudiziali da parte dei propri creditori volte al recupero coattivo dei crediti vantati verso la Società.

Alla luce di quanto precede, il management di Aimeri ha avviato le più opportune iniziative per individuare una soluzione alla crisi di liquidità di cui sopra e a tal fine: *(i)* ha nominato dei consulenti per adiuvarne la Società, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, *(x)* nell'individuazione dello strumento giuridico appropriato per la soluzione della crisi e *(y)* nella predisposizione di un piano

volto al superamento dello stato di tensione finanziaria; (ii) ha avviato una serie di negoziazioni con le banche e le società di leasing creditrici al fine di addivenire ad un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento di Aimeri nei loro confronti nonché l'effettuazione di ulteriori interventi volti ad assicurare il successo del programma di risanamento della Società.

Più in particolare, nel mese di gennaio 2013, la Società ha elaborato, con l'ausilio dei propri advisor, un piano economico e finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, il quale, per quanto concerne la manovra finanziaria, prevedeva, in estrema sintesi: (i) il riscadenziamento delle linee di credito a medio-lungo termine; (ii) il riscadenziamento dei canoni di leasing, (iii) la rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine e dei factoring, (iv) la cessione pro-so/vendo a favore degli istituti finanziatori di crediti di Aimeri verso Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dello stesso mese, il management di Aimeri ha sottoposto il piano di cui sopra agli istituti finanziatori, rappresentando agli stessi i termini e le condizioni di una potenziale operazione negoziale volta al risanamento di Aimeri, da formalizzarsi attraverso lo strumento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..

Nel corso dell'esercizio 2013, nelle more delle trattative con gli istituti finanziatori, la situazione finanziaria di Aimeri ha subito un peggioramento rispetto al 2012, a causa - in aggiunta a quanto già si è detto - (i) dell'impossibilità di partecipare a nuove gare pubbliche stante l'indisponibilità degli istituti di credito a rilasciare le necessarie referenze bancarie e (ii) della mancanza di una attestazione positiva della regolarità contributiva di Aimeri (DURC). Più in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, il supporto finanziario ricevuto dal ceto bancario, se da un lato ha consentito ad Aimeri di incassare una parte dei propri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato fortemente discontinuo e perciò non ha consentito ad Aimeri di dotarsi di un DURC regolare senza soluzione di continuità; aspetto, questo, di notevole importanza al fine di supportare le dichiarazioni da rilasciare in sede di gara (i.e. attestazione di

regolarità contributiva per tutta la durata della procedura di gara ovvero per il periodo che intercorre tra la presentazione dell'offerta e l'eventuale stipula del contratto con la stazione appaltante).

La situazione di tensione finanziaria di Aimeri si è riverberata sulla capogruppo Biancamano e ha imposto al management di quest'ultima di assumere delle iniziative ai fini del risanamento della propria esposizione debitoria; iniziative, queste, che hanno condotto all'approvazione - in data 9.12.2013 - da parte dei Consigli di Amministrazione di Biancamano e di Aimeri, di un nuovo piano economico-finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2019 (il "Piano 2013-2019")

\* \* \*

Il Piano 2013-2019 prevedeva la ristrutturazione del debito di Biancamano e di Aimeri attraverso:

a) l'attuazione di una serie di linee strategiche industriali volte ad incrementare la redditività del business, anche attraverso interventi di revisione e ottimizzazione della politica commerciale, quali, in primis, (i) l'adozione di un criterio selettivo di aggiudicazione di nuovi appalti che tenesse conto (tra le altre cose) della tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti e (ii) la riduzione degli investimenti e il contenimento dei costi di struttura ed operativi (anche attraverso l'esternalizzazione di alcuni servizi e l'utilizzo di mezzi e di attrezzature già di proprietà);

b) l'attuazione di una manovra finanziaria da implementarsi mediante la stipula di un accordo con gli istituti finanziatori volto alla ristrutturazione dell'indebitamento di Biancamano e di Aimeri ed in forza del quale sarebbe stata altresì erogata nuova finanza (sul contenuto della manovra finanziaria si veda qui di seguito).

Le trattative con gli istituti finanziatori hanno avuto esito positivo e, in data 20.1.2014, Biancamano Holding S.A. (la quale detiene una partecipazione pari al 50,294% del capitale sociale di Biancamano), Biancamano, gli istituti finanziatori (trattasi delle seguenti banche e società di leasing. International Factors Italia -

Ifitalia S.p.A., BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.C. a r.l., Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.a., BancaSai S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A., MPS Capital Service S.p.A., Fineco Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A., ING Lease (Italia) S.p.A., Iveco Finanziaria S.p.A.) e Loan Agency S.r.l. (quest'ultima in qualità di "agente") hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione basato sul Piano 2013-2019, asseverato in pari data dal Prof. Dott. Francesco Perrini.

Ai fini che qui interessano e con specifico riguardo alle pattuizioni concernenti Aimeri, l'Accordo di Ristrutturazione, prevedeva, in estrema sintesi:

- a) l'erogazione da parte di Biancamano Holding, a favore di Aimeri, di un finanziamento infruttifero e postergato nel rimborso rispetto alle obbligazioni di Biancamano e Aimeri verso gli istituti finanziatori, per un importo complessivo di Euro 1 milione;
- b) l'erogazione da parte degli istituti finanziatori, a favore di Aimeri, di un finanziamento utilizzabile per cassa dell'importo complessivo massimo di Euro 24,3 milioni;
- c) la cessione, pro-solvendo e una tantum, a favore degli istituti finanziatori, di un portafoglio di crediti certificati verso le Pubbliche Amministrazioni (ex art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185 e successive modifiche, la "Disciplina MEF"), ovvero riconosciuti dalle società debentrici qualora queste non potessero fare ricorso alla Disciplina MEF per la certificazione dei crediti, per un importo complessivo di circa Euro 68 milioni;

- d) il consolidamento di alcune esposizioni debitorie (derivanti da: scoperto, utilizzi delle linee per cassa e delle linee autoliquidanti per anticipo fatture), da ripianare mediante apposito piano di ammortamento;
- e) la moratoria di alcune esposizioni debitorie derivanti dagli utilizzi dei finanziamenti a medio-lungo termine con un relativo piano di ammortamento;
- f) la moratoria per i canoni di leasing fino al 31.12.2013, nonché il consolidamento di alcune esposizioni debitorie derivanti dai contratti di leasing (con il conseguente differimento di nove mesi della scadenza finale di ciascun contratto di leasing), la definizione dei relativi termini di pagamento dei canoni e di riscatto dei beni e la regolare esecuzione dei contratti di leasing a partire dal 1.1.2014;
- g) la concessione e il mantenimento di una linea di credito pro solvendo controgarantita da un pool di istituti per un importo di Euro 12,5 milioni e per una durata di 5 anni;
- h) il mantenimento di linee factor pro-so/vendo per un importo di Euro 5 milioni e per una durata fino al 31.12.2019; e
- i) il mantenimento di una linea factor pro-soluto per un importo di Euro 30 milioni e per una durata fino al 31.12.2019.

Nel corso del 2014 si è tuttavia registrato un forte ritardo nell'implementazione del piano posto a fondamento dell'Accordo di Ristrutturazione rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, a fronte di una previsione di crescita nel fatturato, l'esercizio 2014 ha registrato una perdita netta di esercizio per oltre Euro 9 milioni; circostanza, questa, dovuta (i) sia a fattori esogeni (quali mutamenti della normativa di settore) e di mercato (ii) sia a fattori endogeni, quale in primis l'impossibilità di partecipare a numerose gare, in ragione (x) dell'assenza della regolarità contributiva senza soluzione di continuità, (y) dell'indisponibilità da parte delle banche a rilasciare le referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alle predette gare e (z) della carenza delle risorse finanziarie necessarie per investire in mezzi nuovi richiesti dai principali bandi di gara.

Alla luce di tali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano 2013-2019, il *management* di Aimeri ha ritenuto di procedere, con l'ausilio di un advisor industriale di primario standing internazionale, ad un aggiornamento del predetto piano e, in data 7.4.2015, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato un piano industriale per il periodo 2015-2020.

In data 8.4.2015, il Piano 2015-2020, unitamente all'ipotesi di manovra finanziaria elaborata dalla Società con il supporto di un *advisor* finanziario, è stato presentato agli istituti finanziatori. La relativa manovra finanziaria prevedeva, in estrema sintesi:

- a) la concessione, da parte degli istituti finanziatori, di uno *standstill* sino al 30.11.2015, con relativa moratoria del pagamento dei debiti a far data dal 31.3.2015;
- b) un intervento di ripatrimonializzazione della Società attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi da assegnare agli istituti finanziatori;
- c) il riscadenziamento nell'arco di piano del rimborso dei debiti rappresentati dalla nuova finanza erogata in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché dei debiti per finanziamenti chirografari e canoni di leasing,
- d) la rimodulazione delle linee di credito concesse;
- e) l'erogazione di nuova finanza nei limiti degli importi previsti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ad esito della cessione a favore degli istituti finanziatori di ulteriori crediti di Aimeri.

Si è aperta così una complessa trattativa con gli istituti finanziatori, nell'ambito della quale il *management* della Società:

- a) in data 5.8.2015 ha approvato una modifica della manovra finanziaria di cui al Piano 2015-2020, prontamente sottoposta all'esame degli istituti finanziatori;
- b) in data 7.10.2015 ha predisposto un aggiornamento del predetto piano e della relativa manovra finanziaria, la quale - oltre ad una richiesta di *standstill* agli istituti finanziatori come già previsto nella manovra già sottoposta ai predetti nell'aprile 2015 - prevedeva (x) la ristrutturazione dell'indebitamento esistente,

anche attraverso la conversione dei debiti in azioni di Biancamano, (y) la ristrutturazione dei debiti erariali e (z) un'eventuale rafforzamento patrimoniale di Biancamano;

c) in data 22.12.2015, ha approvato una nuova proposta di piano e di manovra finanziaria, prontamente sottoposte all'esame degli istituti finanziatori; e

d) in data 12.5.2016, ha approvato una ulteriore ipotesi di piano e manovra finanziaria (di cui il Piano di Ristrutturazione, come *infra* definito, costituisce sviluppo ed evoluzione) e che prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di conseguire il risanamento economico, finanziario e patrimoniale di Aimeri attraverso, alternativamente, la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. o il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F..

#### **4) Il ricorso di Aimeri alla procedura di concordato preventivo e le linee guida del piano di ristrutturazione**

Nelle more delle trattative con gli istituti finanziatori, stante il progressivo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale di Aimeri - la Società ha ravvisato la necessità di avviare un nuovo percorso di ristrutturazione e, con l'ausilio degli *advisor* finanziario Leonardo & Co S.p.A. e dell' *advisor* legale BonelliErede, ha avviato l'elaborazione di un piano di ristrutturazione per il periodo 2016-2021 (il "Piano di Ristrutturazione").

Tale piano di ristrutturazione è volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F.

La Società ritiene che la prosecuzione dell'attività di impresa sia nell'interesse della migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri, per le seguenti decisive ragioni:

a) la prosecuzione degli appalti in corso, nonché l'esecuzione degli appalti provvisoriamente aggiudicati e di quelli per i quali sono state presentate offerte

per l'aggiudicazione, nonché l'esecuzione degli appalti che dovessero essere aggiudicati in forza di nuove gare, consentiranno la generazione di un *surplus* di cassa da destinarsi al soddisfacimento dei creditori; surplus che verrebbe inevitabilmente meno nell'ipotesi in cui si percorresse uno scenario liquidatorio.

Inoltre, l'adempimento agli obblighi assunti con le Pubbliche Amministrazioni è funzionale a consentire l'incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti delle stesse, in quanto impedirebbe alle Pubbliche Amministrazioni di eccepire alla Società e/o ad Energeticambiente (ovvero ai soggetti cui Aimeri abbia ceduto i propri crediti) l'inadempimento alle commesse in corso per sospendere il pagamento di quanto dovuto;

b) la continuità aziendale permetterebbe la conservazione dell'avviamento della Società, nonché il mantenimento e l'ampliamento del "portafoglio" di commesse, il quale - alla data del 4 agosto 2016 - presenta un valore di oltre 80 milioni di Euro.

In aggiunta a quanto sopra, preme evidenziare che la continuità aziendale assicurerebbe - accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali (1.380 dipendenti) - la prosecuzione del pubblico servizio svolto a favore di una popolazione complessiva di quasi un milione di abitanti, servizio pubblico che, per sua natura, non può essere sospeso né interrotto.

Come già anticipato, il Piano di Ristrutturazione si fonda sulla continuità aziendale e prevede che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, già svolta da Aimeri, sia temporaneamente svolta da parte di Energeticambiente, la quale esercita l'azienda di Aimeri in qualità di affittuaria della stessa.

La conduzione in affitto, da parte di Energeticambiente, dell'azienda di Aimeri ha la finalità di dare continuità all'attività di impresa e prevenire il rischio della perdita dei valori intrinseci - quale, in primis, l'avviamento - che deriverebbero dalla conduzione diretta dell'azienda da parte di Aimeri.

Ed infatti, nell'ipotesi considerata, in difetto del Contratto d'Affitto d'Azienda, l'ammissione di Aimeri alla procedura concordataria determinerebbe una serie di

conseguenze pregiudizievoli ai fini della conservazione della redditività dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di partecipare a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici, a causa della notevole difficoltà di ottenere (ai sensi di quanto previsto dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b), 1. fall.) *"la dichiarazione di altro operatore [che] si [impegni] nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto"*.

La prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente consente inoltre di evitare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che si potrebbero verificare qualora Aimeri, anche in ragione dell'assoggettamento alla procedura concordataria, si ritrovasse (i) nell'impossibilità di ottenere le referenze bancarie necessarie ai fini della partecipazione alle gare per l'assegnazione degli appalti ovvero (ii) risultasse carente delle ulteriori condizioni richieste dalla legge ai fini della regolare prosecuzione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (regolarità del DURC e possesso dei requisiti di idoneità finanziaria).

Insomma, la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente ha natura temporanea e rappresenta uno "strumento ponte" volto ad (i) assicurare la conservazione dei valori dell'impresa nelle more della procedura di concordato "con riserva" di Aimeri e nel corso dell'eventuale susseguente procedura di concordato con continuità aziendale cui fosse ammessa la Società e (ii) assicurare, nel medesimo arco temporale e fino alla cessazione dell'affitto, la generazione di flussi di cassa da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri. Per tale ragione, si prevede – dopo l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri e non oltre il 31.12.2021 – la cessazione dell'affitto dell'azienda di Aimeri e la concentrazione della proprietà e il godimento della predetta azienda in capo al

medesimo soggetto. Il venir meno dell'alterità soggettiva tra titolare dell'azienda (Aimeri) e titolare del diritto al godimento della stessa (Energeticambiente), rappresenta pertanto una componente strutturale del programma di ristrutturazione di Aimeri e avrà luogo mediante la realizzazione (entro e non oltre il 31.12.2021) di un'operazione di fusione per incorporazione tra Aimeri ed Energeticambiente.

Ciò posto, preme sin d'ora precisare, che - per le ragioni sopra illustrate - la conduzione in affitto dell'azienda di Aimeri da parte di Energeticambiente nelle more della procedura concordataria determina l'applicazione dell'art. 186-bis L.F. e delle restanti disposizioni di legge in materia di concordato preventivo con continuità aziendale. Ed infatti, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di merito affinché possa ravvisarsi una fattispecie di "concordato preventivo con continuità aziendale", posto che *"la nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dall'art. 186 bis L.F. ricomprende sia la fattispecie della cd continuità diretta dell'attività in capo all'imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o con ferimento a terzi dell'azienda in esercizio. Pertanto, l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è (...) di ostacolo all'applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l'affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L'affitto d'azienda che persegue la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l'attività d'impresa [come nel caso di specie] non è altro che uno "strumento ponte" [per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e così prevenire] il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l'avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile. L'affitto d'azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell'impresa, e dall'altro al miglior soddisfacimento del ceto*

*creditorio*, e cioè con gli obiettivi che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale.

Sulla base delle stime e delle valutazioni ad oggi effettuate, si prevede che in conseguenza dell'operazione di affitto dell'azienda di Aimeri in capo a Energeticambiente, verranno generate - nel solo arco di piano, e quindi fino al 31.12.2021 - risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri per complessivi Euro 21.060.000, ferma restando la generazione di risorse ulteriori anche oltre la predetta data.

Il piano di ristrutturazione prevede inoltre:

- la stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, la misura e i tempi di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle società di leasing nei confronti di Aimeri nell'ambito della proposta concordataria di quest'ultima (l' "Accordo Leasing").
- la stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, le modalità di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle banche nei confronti di Aimeri (l' "Accordo Banche");
- la fusione inversa di Aimeri in Energeticambiente.

Sulla base dell'implementazione delle linee guida sopra illustrate, si ipotizza che l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri determinerà (i) una esdebitazione complessiva tale da riportare il patrimonio netto di Aimeri in positivo e (ii) il ritorno in *bonis* di Aimeri, e cioè il raggiungimento di quell'equilibrio finanziario (e patrimoniale) che le permetterà di proseguire l'attività di impresa e adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

**5) Il soddisfacimento dei creditori (diversi dall'Inps e dall'Inail) previsto dalla proposta di concordato preventivo**

La proposta di concordato preventivo prevede che i creditori siano suddivisi in classi, ad ognuna delle quali viene offerta una percentuale di soddisfacimento diversa da quelle destinate ai creditori appartenenti alle altre classi.

In particolare il soddisfacimento offerto ai creditori è il seguente:

Tabella n. 3

<u>Creditori concordatari</u>	<u>% di soddisfacimento</u>
Crediti prededucibili (ivi compresi i fornitori strategici)	100%
Debiti verso banche ipotecarie	100%
Creditori privilegiati	100%
Creditori privilegiati dilazionati (Classe 1)	100%
Debiti tributari in transazione privilegiati (Classe 5)	100%
Debiti tributari in transazione degradati (Classe 6)	35%
Altri debiti per tributi locali chirografari (Classe n. 7)	30%
Banche aderenti all'accordo (Classe 8)	29%
Società di leasing aderenti all'accordo (Classe 9)	1%
Fornitori e altri creditori chirografari (Classe 10)	1%
Creditori privilegiati degradati al chirografo (Classe 11)	1%

**6) La ristrutturazione del debito previdenziale mediante l'istituto della transazione previdenziale di cui all'art. 182 ter L.F.**

Con la procedura di concordato preventivo e nell'ambito di essa, Aimeri ha previsto di proporre la presente transazione previdenziale, avente il contenuto indicato *infra*, in quanto necessaria per rendere possibile il proprio riequilibrio finanziario.

**6.1. Posizione debitoria previdenziale**

La ricorrente è debitrice nei confronti dell'Inps e dell'Inail dei seguenti importi, in dipendenza del mancato versamento dei contributi di seguito indicati.

Tabella n. 4

<b><u>I) Debiti previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo:</u></b>	<b>importi in euro</b>
<b>IA) Debiti in sorte capitale</b>	
- I.N.P.S. (solo contributi DM10)	25.775.562
- I.N.A.I.L. (solo rate premio)	0
<b>Totale IA)</b>	<b>25.775.562</b>
<b>I B) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IA) sono maturati i seguenti oneri accessori:</b>	
a) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% privilegiata	732.045
b) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% chirografaria	732.045
<b>Totale IB)</b>	<b>1.464.091</b>
<b>Totale I (= IA + IB)</b>	<b>27.239.653</b>
<b><u>II) Debiti previdenziali e assistenziali non iscritti a ruolo:</u></b>	
<b>IIA) Debiti in sorte capitale</b>	
- I.N.P.S. (solo contributi DM10)	30.717
- I.N.A.I.L. (solo rate premio)	632.803
<b>Totale IIA)</b>	<b>663.520</b>
<b>IIB) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IIA) sono maturati i seguenti oneri accessori:</b>	
a) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% privilegiata	939
b) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% chirografaria	939
c) I.N.A.I.L.(sanzioni civili e interessi)-quota 50% privilegiata	5.081
d) I.N.A.I.L.(sanzioni civili e interessi)-quota 50% chirografaria	5.081
<b>Totale IIB)</b>	<b>12.040</b>
<b>Totale II (= IIA + IIB)</b>	<b>675.560</b>
<b>Totale III (= I + II)</b>	<b>27.915.213</b>
<b>IV) Compensi di riscossione</b>	<b>602.493</b>
<b>Totale V (= III + IV)</b>	<b>28.517.706</b>

## **6.2. La proposta di transazione previdenziale**

La presente proposta di transazione previdenziale prevede e comporta:

- A)** il pagamento integrale dei contributi Inps e Inail di cui è stato omesso il versamento, indicati sub IA) e sub IIA) per complessivi Euro 26.439.082;
- B)** il pagamento del 40% degli oneri e accessori di natura privilegiata relativi ai contributi Inps e Inail di cui è stato omesso il versamento, indicati sub IB), lett. a), sub IIB) lett. a) e lett. c), per l'importo complessivo di Euro 295.226.
- C)** il pagamento nella misura del 30,00% degli oneri e accessori di natura chirografaria relativi ai contributi Inps e Inail di cui è stato omesso il versamento, indicati sub IB), lett. b) e sub IIB), lett. b) e lett. d), per l'importo complessivo di Euro 221.420;
- D)** il pagamento – a favore di Equitalia – dei compensi di riscossione sulle somme iscritte a ruolo nella misura dell'1,00 %, per l'importo complessivo di Euro 6.025;
- E)** che il soddisfacimento dei crediti di cui ai precedenti punti A), B) e C) non è inferiore a quello previsto dall'art. 3 del D.M. 04/08/2009 ed è superiore a quello offerto ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore a quello dell'Inps e dell'Inail (cfr. Tabella n. 3);
- F)** il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti A), B) e C) in complessive n. 20 rate trimestrali, con decorrenza dall'1 gennaio 2018 e comunque da una data non anteriore a quella di definitività del decreto omologativo del concordato preventivo;
- G)** la presente proposta rappresenta riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso, come previsto all'art. 4, lett. b) del D.M. 04/08/2009.
- H)** che, con l'accoglimento della presente proposta, nessuna somma sarà più dovuta relativamente ai debiti previdenziale oggetto della stessa, ad esclusione di quelle discendenti dalla proposta medesima, fermo restando peraltro che, in caso di risoluzione della transazione previdenziale per inadempimento, le obbligazioni tributarie riviverebbero integralmente come originariamente determinate;

- I) il consolidamento del debito previdenziale della scrivente alla data di presentazione della proposta;
- J) nell'ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti in base alla proposta, purché versati entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere, mediante versamento con Mod. F24, contestualmente all'importo versato in ritardo;
- K) l'esecuzione della proposta sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell'Inps e dell'Inail, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa al debito fiscale consolidato e agli adempimenti tributari che l'hanno generato, per cui i predetti Istituti si impegnano a rilasciare, a conclusione dell'iter nei modi e termini di rateizzo pattuiti, quietanza per attestare l'avvenuta esecuzione dell'accordo.

\* \* \*

Conseguentemente, per effetto dell'accettazione della presente proposta, si renderanno dovuti all'Inps, all' Inail e a Equitalia i seguenti importi:

Tabella n. 5

<b>I) <u>Debiti previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo:</u></b>	<b>importi in euro</b>
<b>IA) Debiti in sorte capitale</b>	
- I.N.P.S. (solo contributi DM10)	25.775.562
- I.N.A.I.L. (solo rate premio)	0
<b>Totale IA)</b>	<b>25.775.562</b>
<b>I B) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IA) sono maturati i seguenti oneri accessori:</b>	
a) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% privilegiata	292.818
b) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% chirografaria	219.614
<b>Totale IB)</b>	<b>512.432</b>
<b>Totale I (= IA + IB)</b>	<b>26.287.994</b>
<b>II) <u>Debiti previdenziali e assistenziali non iscritti a ruolo:</u></b>	
<b>IIA) Debiti in sorte capitale</b>	
- I.N.P.S. (solo contributi DM10)	30.717
- I.N.A.I.L. (solo rate premio)	632.803
<b>Totale IIA)</b>	<b>663.520</b>

**IIB) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IIA) sono maturati i seguenti oneri accessori:**

a) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% privilegiata	376
b) I.N.P.S. (somme aggiuntive, interessi e accessori)-quota 50% chirografaria	282
c) I.N.A.I.L.(sanzioni civili e interessi)-quota 50% privilegiata	2.032
d) I.N.A.I.L.(sanzioni civili e interessi)-quota 50% chirografaria	1.524
<b>Totale IIB)</b>	<b>4.214</b>
<b>Totale II (= IIA + IIB)</b>	<b>667.734</b>
<b>Totale III (= I + II)</b>	<b>26.955.728</b>
<b>IV) Compensi di riscossione</b>	<b>6.025</b>
<b>Totale V (= III + IV)</b>	<b>26.961.753</b>

Il pagamento dei suddetti importi, comprensivi degli interessi di dilazione nella misura dello 0,1%, corrispondente al tasso d'interesse legale vigente dall'1 gennaio 2016, pari a € 95.773,00, così per complessivi € **27.057.526**, verrà eseguito – in base a un piano di ammortamento del debito costante - in 20 (venti) rate trimestrali, nei termini di seguito indicati:

Tabella n. 6

### **Inps e Inail**

2018	Totale	rata 1	rata 2	rata 3	rata 4
	2018	01/01/2018	01/04/2018	01/07/2018	01/10/2018
Debito Inps e Inail	5.391.146	1.347.786	1.347.786	1.347.786	1.347.786
Interessi di dilazione	49.894	31.756	6.314	6.048	5.775
<b>TOTALE</b>	<b>5.441.040</b>	<b>1.379.542</b>	<b>1.354.101</b>	<b>1.353.835</b>	<b>1.353.562</b>

2019	Totale	rata 5	rata 6	rata 7	rata 8
	2019	01/01/2019	01/04/2019	01/07/2019	01/10/2019
Debito Inps e Inail	5.391.146	1.347.786	1.347.786	1.347.786	1.347.786
Interessi di dilazione	19.541	5.435	4.985	4.704	4.416
<b>TOTALE</b>	<b>5.410.687</b>	<b>1.353.222</b>	<b>1.352.771</b>	<b>1.352.491</b>	<b>1.352.203</b>

2020	Totale	rata 9	rata 10	rata 11	rata 12
	2020	01/01/2020	01/04/2020	01/07/2020	01/10/2020
Debito Inps e Inail	5.391.146	1.347.786	1.347.786	1.347.786	1.347.786
Interessi di dilazione	14.191	4.077	3.696	3.360	3.057
<b>TOTALE</b>	<b>5.405.336</b>	<b>1.351.863</b>	<b>1.351.483</b>	<b>1.351.147</b>	<b>1.350.844</b>

2021	Totale	rata 13	rata 14	rata 15	rata 16
	2021	01/01/2021	01/04/2021	01/07/2021	01/10/2021
Debito Inps e Inail	5.391.146	1.347.786	1.347.786	1.347.786	1.347.786
Interessi di dilazione	8.759	2.718	2.326	2.016	1.699
<b>TOTALE</b>	<b>5.399.904</b>	<b>1.350.504</b>	<b>1.350.113</b>	<b>1.349.803</b>	<b>1.349.485</b>

2022	Totale	rata 17	rata 18	rata 19	rata 20
	2022	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
Debito Inps e Inail	5.391.146	1.347.786	1.347.786	1.347.786	1.347.786
Interessi di dilazione	3.368	1.359	997	672	340
<b>TOTALE</b>	<b>5.394.513</b>	<b>1.349.145</b>	<b>1.348.783</b>	<b>1.348.458</b>	<b>1.348.126</b>

INPS-INAIL TOTALE GENERALE	
Debito Inps e Inail	26.955.728
Interessi di dilazione	95.752
<b>TOTALE</b>	<b>27.051.480</b>

### Equitalia

2018	Totale	rata 1	rata 2	rata 3	rata 4
	2018	01/01/2018	01/04/2018	01/07/2018	01/10/2018
Compensi di riscossione	1.205	301	301	301	301
Interessi di dilazione	11	7	1	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>1.216</b>	<b>308</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>

2019	Totale	rata 5	rata 6	rata 7	rata 8
	2019	01/01/2019	01/04/2019	01/07/2019	01/10/2019
Compensi di riscossione	1.205	301	301	301	301
Interessi di dilazione	4	1	1	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>1.209</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>

2020	Totale	rata 9	rata 10	rata 11	rata 12
	2020	01/01/2020	01/04/2020	01/07/2020	01/10/2020
Compensi di riscossione	1.205	301	301	301	301
Interessi di dilazione	3	1	1	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>1.208</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>

2021	Totale	rata 13	rata 14	rata 15	rata 16
	2021	01/01/2021	01/04/2021	01/07/2021	01/10/2021
Compensi di riscossione	1.205	301	301	301	301
Interessi di dilazione	2	1	1	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.207</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>

2022	Totale	rata 17	rata 18	rata 19	rata 20
	2022	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
Compensi di riscossione	1.205	301	301	301	301
Interessi di dilazione	1	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.206</b>	<b>302</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>

EQUITALIA - TOTALE GENERALE	
Compensi di riscossione	6.025
Interessi di dilazione	21
<b>TOTALE</b>	<b>6.046</b>

E' noto che ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in via ordinaria l'Agente per la riscossione può concedere una dilazione di pagamento dei tributi e degli accessori dovutigli sino a settantadue rate mensili, che corrispondono a una durata della dilazione pari a sei anni. Tuttavia, pur in assenza di transazione previdenziale, è possibile richiedere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili e quindi fino a un massimo di dieci anni, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, grazie alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.

Ciò posto, è ragionevole ritenere che, se in assenza di transazione previdenziale la dilazione di pagamento può essere concessa fino a cinque anni, in base a una proposta di transazione previdenziale formulata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, la dilazione possa essere concessa in misura certamente superiore a un quinquennio; ciò in considerazione: *(i)* sia della natura straordinaria della transazione previdenziale e del procedimento di cui alla citata procedura; *(ii)* sia del fatto che a tali istituti è possibile accedere solo se sussistono specifici presupposti, tra i quali (in particolare per quello di cui all'art. 182 *ter* L.F.) la prosecuzione dell'attività d'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro, che non sono richiesti per la rateizzazione sino a cinque anni; *(iii)* sia delle maggiori garanzie sussistenti sul piano economico, in virtù del fatto che la fattibilità della ristrutturazione e i suoi effetti devono risultare da un apposito piano e che questo deve essere attestato da un professionista indipendente; *(iv)* sia delle maggiori garanzie sussistenti sul piano della legittimità della ristrutturazione proposta, in virtù del controllo esercitabile dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione della proposta di concordato preventivo.

#### **7) La convenienza della transazione previdenziale per l'Inps e l'Inail**

Grazie all'accordo di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale proposti ai suoi creditori la ricorrente intende proseguire la propria attività, **garantendo il**

**costante impiego di 1.380 persone**, tra dipendenti e collaboratori, mentre, in caso di rigetto della presente proposta e del fallimento che vi conseguirebbe, il personale impiegato dovrebbe essere inevitabilmente licenziato.

E' infatti appena il caso di rilevare che:

- 1) l'attuale squilibrio finanziario, dovuto anche al disallineamento tra i lunghi tempi d'incasso dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e quelli di pagamento dei fattori produttivi, evidenzia che, in assenza della procedura di concordato preventivo e della transazione previdenziale di cui trattasi, la scrivente non sarebbe in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio verrebbe invece meno a seguito dell'accoglimento della presente proposta, come risulta dal piano concordatario allegato sub n. 4);
- 2) da tale piano emerge sia che i flussi di cassa generabili dalla gestione sono sufficienti a garantire il pagamento dei debiti fiscali di cui viene offerto il soddisfacimento mediante la presente proposta, sia che i menzionati flussi sarebbero invece insufficienti a consentire il pagamento dei debiti previdenziali che sarebbero dovuti in assenza dell'accoglimento della presente proposta.

In sintesi si può quindi affermare che, per gli indicati motivi, in virtù dell'approvazione della richiesta transazione previdenziale la ricorrente potrà proseguire l'attività, conservando gli attuali livelli occupazionali e provvedendo all'integrale pagamento dei debiti fiscali dovuti in dipendenza di tale transazione, mentre in assenza degli effetti generati da quest'ultima e della connessa procedura di concordato preventivo, tale attività non potrebbe proseguire e i suoi debiti previdenziale potrebbero essere soddisfatti solo in minor misura, non potendosi utilizzare a tal fine i flussi di cassa generabili dalla gestione aziendale.

Tale circostanza rafforza i motivi che giustificano l'approvazione della richiesta transazione fiscale; infatti l'analisi "costi-benefici" che gli Enti previdenziali e assistenziali è demandata a compiere, al fine di valutare la bontà di una proposta di transazione previdenziale, è basata su una comparazione complessiva degli effetti - anche di carattere generale e occupazionale - discendenti dalla transazione stessa e quelli che si produrrebbero in assenza di quest'ultima. Nel caso di specie devono essere quindi considerati i benefici derivanti Enti previdenziali e assistenziali dal recupero dei tributi, delle sanzioni e degli interessi di cui viene proposto il pagamento, sostanzialmente in misura integrale, rispetto a quelli costituiti dalle (inferiori) somme che i medesimi Enti potrebbe alternativamente

realizzare, e, inoltre, i benefici rappresentati dalle imposte relative ai futuri redditi conseguiti dalla ricorrente, dai suoi fornitori e dai suoi dipendenti, nonché dai vantaggi che in termini economici generali ne deriveranno ulteriormente, i quali sono da escludere radicalmente in assenza di transazione previdenziale.

Si consideri, a questo riguardo, che – come risulta con chiarezza dall'allegato sub 6 – l'attivo concordatario è idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti previdenziali (cfr. art. 4, lett. b) del D.M. del 4 agosto 2009).

In conclusione, da quanto sopra esposto emerge che la presente proposta di *transazione previdenziale* è conforme alla legge, e conseguentemente ammissibile, consiste, nella sostanza, in una mera dilazione di pagamento ed è conveniente per l'Inps e l'Inail, perché:

- a) prevede il pagamento integrale dei contributi INPS e INAIL, per complessivi € 26.439.083,00, che alternativamente potrebbe essere eseguito solo in misura inferiore;
- b) prevede il pagamento dell'importo di € 522.671,00 a titolo di accessori, interessi e compensi di riscossione sui predetti contributi, che alternativamente potrebbe avvenire in misura inferiore;
- c) prevede nel complesso un soddisfacimento dei crediti di cui ai precedenti punti A), B) e C) superiore a quello offerto ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore a quello dell'Inps e dell'Inail e ai creditori della procedura di concordato preventivo (si veda al riguardo quanto rappresentato nella precedente tabella n. 3);
- d) la regolare prosecuzione dell'attività della proponente comporterà il regolare impiego degli attuali dipendenti e collaboratori (circa 1380 unità), mentre, in caso di rigetto della presente proposta, essi dovrebbero essere licenziati, atteso che in assenza dell'accordo - per i motivi esposti - la ricorrente non sarebbe più in grado di proseguire la propria attività. Pertanto, la proposta di transazione previdenziale è essenziale ai fini della continuità dell'impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali (cfr. art. 4, lett. e) del D.M. del 4 agosto 2009);
- e) la misura delle sanzioni offerta relativamente ai contributi omessi costituisce, a ben vedere, considerando anche i relativi interessi, un congruo risarcimento del danno subito dall'Inps e dall'Inail a causa del ritardato pagamento di tali contributi da parte della scrivente. Ciò anche alla luce del fatto che la ricorrente non ha potuto eseguirne il versamento solo a causa della sua critica situazione finanziaria, per di più dovuta al ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede al

pagamento delle prestazioni rese, e, quindi, non a seguito di un comportamento (anche solo) colposo a essa imputabile, tale da giustificare l'applicazione delle sanzioni *de quibus*. In altri termini, la ricorrente non ha provveduto al regolare pagamento dei contributi sopra indicati, poiché, al momento della scadenza dei rispettivi termini di versamento, si è trovata nella impossibilità di procedere al loro pagamento, a seguito del comportamento della pubblica amministrazione e di una oggettiva e indiscutibile situazione di crisi finanziaria, che è - non a caso - sfociata nella adozione degli istituti di cui agli artt. 161, 186 bis e 182 ter L.F..

La Società è in grado di mantenere per il periodo successivo alla presentazione della proposta la correttezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti ed il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, come previsto dall'art. 4, lett d) e lett e) D.M. del 4 agosto 2009.

## **8. Conclusioni**

I motivi per i quali la domanda di transazione previdenziale presentata dalla scrivente è conveniente per gli Enti previdenziali e assistenziali sono evidenti.

Infatti, in assenza dell'approvazione della transazione previdenziale di cui trattasi e della omologazione della domanda di concordato preventivo cui essa è connessa, gli Enti cui questa domanda è diretta potrebbero essere soddisfatti solo in misura inferiore a quella discendente dalla presente proposta, a causa della penalizzazione che discenderebbe dalla liquidazione fallimentare della Società, che si renderebbe inevitabile qualora la predetta proposta non fosse approvata e la domanda di concordato preventivo fosse conseguentemente respinta.

\* \* \*

Per questi motivi, la scrivente

**chiede**

l'approvazione della presente nuova domanda di transazione previdenziale.

Si allegano alla presente proposta, come parte integrante della stessa e con riserva di loro integrazione, ove richiesto od opportuno, i seguenti documenti:

**(allegato n. 1)** Deliberazione dell'Organo amministrativo assunta in data 19 aprile 2017;

**(allegato n. 2)** Nuovo piano concordatario ex artt. 161 e 186 bis L.F. con annessa relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, di cui all'artt. 161, comma 2, lett. a), L.F.

**(allegato n. 3)** Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186 bis L.F. redatta dal Dott. Sandro Aceto;

**(allegato n. 4)** Relazione giurata ex art. 160, comma 2, L.F. redatta dal Dott. Sandro Aceto;

**(allegato n. 5)** Elenco nominativo dei creditori e cause di prelazione;

**(allegato n. 6)** Stato estimativo delle attività della Società;

**(allegato n. 7)** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal rappresentante legale della ricorrente ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

Per quanto attiene ai documenti di seguito elencati, si rinvia al deposito eseguito il 1° dicembre 2016, non avendo essi subito alcuna modifica:

- a) Visura camerale aggiornata della Camera di Commercio I.A.A. di Milano;
- b) Situazione patrimoniale ed economica al 4 agosto 2016;
- c) Elenco titolari dei diritti reali su beni di proprietà in possesso della Società;

\* \* \*

Con osservanza.

Milano, 21 aprile 2017

**“AIMERI AMBIENTE S.R.L.”**

L'Amministratore Delegato  
(Dott.ssa Alessandra De Andreis)